

Avviso pubblico approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Tematica 7. *Cybersecurity, new technologies and protection of rights*

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo *SEcurity and RIghts in the CybeRspace (SERICS)* – cod. PE00000014

Decreto di concessione MUR n. 1556 del 11.10.2022 - **CUP B43C22000750006**

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di **"Attività promozionali e divulgative per la disseminazione dei risultati** connessi al programma di ricerca e innovazione del partenariato esteso SERICS, mediante attività di comunicazione, eventi, seminari e pubblicazioni" **CIG B0F8DC2B5D**

"PATTO DI INTEGRITÀ"

Avviso pubblico approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Tematica 7. *Cybersecurity, new technologies and protection of rights*

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo *SEcurity and Rights in the CyberSpace (SERICS)* – cod. PE00000014

Decreto di concessione MUR n. 1556 del 11.10.2022 - **CUP B43C22000750006**

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di "**Attività promozionali e divulgative per la disseminazione dei risultati** connessi al programma di ricerca e innovazione del partenariato esteso SERICS, mediante attività di comunicazione, eventi, seminari e pubblicazioni" **CIG B0F8DC2B5D**

L'Università è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
2. L'Operatore economico dichiara di non aver influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Università.
3. L'Operatore economico dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto.
4. L'Operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria e a informare tempestivamente l'Università e la Prefettura di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori dell'Università o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come esplicitato all'art. 4, comma 1, del Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c., laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto.
5. L'Operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e a informare l'Università di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o durante l'esecuzione del relativo contratto, da parte di terzi.
6. L'Operatore economico si impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture a servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione. Della denuncia ha tempestivamente informato in forma riservata il Prefetto il quale, sentita l'Autorità Giudiziaria e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare l'Università;
7. L'Operatore economico dichiara:
 - a. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
 - b. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
 - c. di non aver in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volte ad alterare, con mezzi illeciti, la concorrenza del mercato.

Avviso pubblico approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del PNRR, Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Tematica 7. *Cybersecurity, new technologies and protection of rights*

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo *SEcurity and Rights in the CyberSpace (SERICS)* – cod. PE00000014

Decreto di concessione MUR n. 1556 del 11.10.2022 - **CUP B43C22000750006**

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di "**Attività promozionali e divulgative per la disseminazione dei risultati** connessi al programma di ricerca e innovazione del partenariato esteso SERICS, mediante attività di comunicazione, eventi, seminari e pubblicazioni" **CIG B0F8DC2B5D**

8. L'Operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Regolamento recante Codice comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013) e nel Codice di comportamento del personale dell'Università degli Studi di Salerno si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con l'Università.

9. L'Operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Università, nell'ampia accezione così come definita dall'art. 21 del D.lgs. 39/2013, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'Operatore economico dichiara di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, il contratto è nullo con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati in esecuzione dell'affidamento. Sussiste inoltre per l'Operatore economico il conseguente divieto a contrarre con l'Università per i successivi tre anni.

10. L'Operatore economico si impegna a segnalare entro il termine di presentazione dell'offerta all'Università:

a. eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra i propri titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto al personale dipendente dell'Università, ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e, della L. 190/2012;

b. eventuali situazioni di conflitto di interessi di cui sia a conoscenza, relativi al personale dell'Università coinvolto nel procedimento di gara e nell'esecuzione del contratto o a collaboratori ugualmente coinvolti.

11. L'Operatore economico si impegna a informare tutto il personale di cui si avvale del presente Patto e degli obblighi che ne scaturiscono.

12. L'Operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta dell'Università, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

13. L'Operatore economico si impegna ad acquisire anche per i subaffidamenti, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

Articolo 4 – Violazione del Patto di integrità

1. L'Operatore economico è consapevole che, in base all'art. 83-bis del D.lgs. 159/2011, il mancato rispetto delle presenti condizioni costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, è consapevole e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di integrità, accertato dall'Università all'esito di un procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, tenuto conto della fase del procedimento o del rapporto nonché delle circostanze del caso concreto e della gravità della condotta:

- esclusione del concorrente dalla procedura;
- risoluzione del contratto;

Avviso pubblico approvato dal Ministero dell'Università e della Ricerca con D.D. n. 341 del 15.03.2022 per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione di "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" nell'ambito del PNRR,

Missione 4, Componente 2, Linea di investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU

Tematica 7. *Cybersecurity, new technologies and protection of rights*

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo *SEcurity and RIghts in the CybeRspace (SERICS)* – cod. PE00000014

Decreto di concessione MUR n. 1556 del 11.10.2022 - **CUP B43C22000750006**

Procedura aperta per l'affidamento di servizi di "**Attività promozionali e divulgative per la disseminazione dei risultati** connessi al programma di ricerca e innovazione del partenariato esteso SERICS, mediante attività di comunicazione, eventi, seminari e pubblicazioni" **CIG B0F8DC2B5D**

• risoluzione espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c., nei seguenti casi:

— inadempimento da parte dell'Operatore economico dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva all'Università e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti), ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nei confronti di pubblici amministratori in servizio presso l'Università che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;

— misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'Operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

L'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Università è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se ricorrono i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale;

- escussione della cauzione provvisoria;
- escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
- responsabilità per danno arrecato all'Università (anche di immagine) nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'Università per una durata di tre anni.

Articolo 5 – Sottoscrizione ed efficacia del Patto di integrità

Il presente patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce dal legale rappresentante della società partecipante ovvero in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi.

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai sensi dell'art. 68 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il presente patto è sottoscritto in solido da parte di tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Il presente Patto di integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione del contratto conseguente alla procedura di affidamento.

Luogo e data

firma del dichiarante